

1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni Generali") disciplinano l'acquisto di beni e/o forniture di servizi effettuate da parte di Gruppo Cordenons SpA (come di seguito definita), verso il Fornitore (come di seguito definito) in esecuzione degli Ordini di Acquisto di volta in volta emessi da Gruppo Cordenons SpA. Le Condizioni Generali insieme all'Ordine di Acquisto emesso da Gruppo Cordenons SpA (e del quale ne costituiscono parte integrante ed essenziale) stabiliscono i termini e le condizioni per l'acquisto da parte di Gruppo Cordenons SpA stessa di Beni e/o Servizi del Fornitore, salvo il caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto scritto che disciplini diversamente termini e condizioni di fornitura di determinati beni o servizi; in tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate. Le Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Gruppo Cordenons SpA. Le eventuali modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare acquisto per il quale vengono pattuite.

1.2 Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente l'acquisto di Beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali relative ai Servizi e, viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni relative specificamente solo all'acquisto di Beni.

2. Definizioni Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato di seguito specificato:

- "Fornitore": persona fisica o giuridica che fornisce Beni e/o Servizi alla Società Acquirente in base all'Accordo, accettando le presenti Condizioni Generali, quali parte integrante e sostanziale degli Ordini di Acquisto di volta in volta emessi da Gruppo Cordenons SpA;
- "Gruppo Cordenons SpA" o "Società Acquirente": la società Gruppo Cordenons SpA - con sede legale in Milano, Via Machiavelli, 38 Partita Iva 03838010159 che effettua un Ordine di Acquisto per acquistare Beni od ottenere Servizi dal Fornitore;

- "Parti": congiuntamente Gruppo Cordenons SpA ed il Fornitore;
- "Beni": beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore a Gruppo Cordenons SpA;
- "Servizi": prestazioni d'opera e/o prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore a Gruppo Cordenons SpA;
- "Ordini di Acquisto": ordini di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessi dalla Società Acquirente nei confronti del Fornitore;
- "Accordo": contratto perfezionatosi tra le Parti in base alle presenti Condizioni Generali ed ai relativi Ordini di Acquisto emessi da Gruppo Cordenons SpA nei confronti del Fornitore e che stabiliscono i termini e le condizioni per l'acquisto da parte di Gruppo Cordenons SpA stessa di Beni e/o Servizi del Fornitore; le Condizioni Generali e gli Ordini di Acquisto costituiscono l'intero Accordo tra le Parti;
- "Specifiche Tecniche": qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, renderings, di volta in volta comunicate per iscritto da Gruppo Cordenons SpA al Fornitore o confermate per iscritto da Gruppo Cordenons SpA.;
- "Risultati": tutti i risultati dell'attività creativa e inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione o quale risultato dei Servizi, ivi inclusi progetti, invenzioni, dati, risultati, informazioni, metodi, specifiche, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, prodotti o stampi;
- "Informazioni Riservate": s'intendono, congiuntamente, (i) le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa a Gruppo Cordenons SpA, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Gruppo Cordenons SpA al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.

3. Emissione degli Ordini di Acquisto

3.1 Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi: - numero d'ordine, codice del fornitore; - Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto; - quantità, caratteristiche e termini di consegna,

trasporto dei Beni e/o Servizi; - prezzi, condizioni di fatturazione, modalità e termini di pagamento; Pertanto le Condizioni Generali fanno parte dell'Ordine di Acquisto a tutti gli effetti; eventuali condizioni particolari di acquisto pattuite tra le Parti in deroga alle presenti Condizioni Generali dovranno essere esplicitamente ed espressamente riportate nell'Ordine di Acquisto stesso.

3.2 Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato da Gruppo Cordenons SpA nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto. Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti per le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii a Gruppo Cordenons SpA una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di accettazione indicato da Gruppo Cordenons SpA nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di 5 giorni dall'invio dello stesso, Gruppo Cordenons SpA si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto finché il Fornitore non li accetti per iscritto e di rifiutare le accettazioni di Ordini di Acquisto pervenute dopo il termine di accettazione sopra indicato. Rimane inteso che quando il Fornitore accetta l'Ordine di Acquisto di Gruppo Cordenons SpA espressamente o tramite la consegna dei Beni e/o tramite l'inizio della fornitura dei Servizi, il contratto si intende perfezionato tra le Parti.

3.3 Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una proposta contrattuale da parte del Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell'invio dell'Ordine di Acquisto al Fornitore senza necessità di ulteriore approvazione di quest'ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale proposta.

3.4 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.

3.5 La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le proposte contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le proposte contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto. 2

3.6 Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per Gruppo Cordenons SpA di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini di Acquisto. Il Fornitore fornirà i Beni e presterà i Servizi agendo come un operatore indipendente e non come collaboratore commerciale

di Gruppo Cordenons SpA; nulla di quanto contenuto nell'Accordo è volto a creare una partnership, una joint venture o un rapporto di lavoro tra le Parti.

3.7 Gruppo Cordenons SpA avrà diritto di recedere in ogni momento, anche in deroga all'art. 1373, 1 co., C.C., qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando - nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, - o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori o sia dichiarato fallito od assoggettato o ad una procedura concorsuale; - il Fornitore cessi o minacci di cessare il corso ordinario della propria attività; - il Fornitore non riesca a fornire, a fronte di richiesta di Gruppo Cordenons SpA, adeguate garanzie circa l'esecuzione dell'Accordo.

3.8 I contratti ed i crediti del Fornitore nei confronti di Gruppo Cordenons SpA derivanti dalla fornitura di Beni o prestazione di Servizi non potranno essere trasferiti o ceduti dal Fornitore a terzi né essere oggetto di pegno, senza il previo consenso scritto di Gruppo Cordenons SpA. Se consentiti, il trasferimento, il pegno o la cessione non libereranno il Fornitore dalle obbligazioni derivanti dall'Accordo. Gruppo Cordenons SpA avrà diritto di cedere i contratti e gli eventuali crediti da essi derivanti. Salvo diversa pattuizione scritta intervenuta tra la Società Acquirente ed il Fornitore, quest'ultimo non può subappaltare a terzi (neppure parzialmente) le attività necessarie per la fornitura di Beni e/o la prestazione di Servizi alla Società Acquirente.

3.9 Nel caso un Ordine di Acquisto o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di Servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi o milestones successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà rimesso alla discrezione di Gruppo Cordenons SpA decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore quindi svolgerà tali fasi successive alla prima e Gruppo Cordenons SpA pagherà il relativo corrispettivo solo a seguito di autorizzazione scritta di Gruppo Cordenons SpA stessa a procedere con la fase successiva.

4. Modalità di consegna e esecuzione

4.1 Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni dal Fornitore a Gruppo Cordenons SpA, le

consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme "Incoterms" vigenti specificate negli Ordini di Acquisto. Il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarli da eventuali danni.

4.2 Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini e le modalità di consegna dei Beni ed espletamento dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto (da considerarsi essenziali nell'interesse di Gruppo Cordenons SpA). Gruppo Cordenons SpA ha facoltà di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito e di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

4.3 Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. Gruppo Cordenons SpA potrà chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda da subito.

4.4 In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, Gruppo Cordenons SpA avrà il diritto di: (i) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi, o (ii) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già pagato da Gruppo Cordenons SpA.

4.5 L'eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell'Art. 4.4(i) non preclude a Gruppo Cordenons SpA il diritto di avvalersi degli ulteriori rimedi di cui all'Art. 4.4 (ii).

4.6 In aggiunta ai rimedi di cui all'Art. 4.4, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, Gruppo Cordenons SpA potrà avvalersi dei seguenti diritti: (i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme; (ii) applicare una penale per il ritardo indicata nell'Ordine di Acquisto o nel contratto per ogni settimana di ritardo fino alla data di consegna dei Beni o completamento dei Servizi, fatto salvo il maggior danno; (iii) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da Gruppo

Cordenons SpA per acquistare i Beni o i Servizi da altri fornitori in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.

4.7 I rimedi previsti dal presente articolo 4 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di Gruppo Cordenons SpA.

4.8 La verifica del funzionamento, il collaudo o il pagamento dei Beni da parte di Gruppo Cordenons SpA non implicano di per se accettazione e non libereranno il Fornitore dalle obbligazioni, dichiarazioni o garanzie assunte.

4.9 Gruppo Cordenons SpA può, in ogni tempo, verificare i Beni o il processo di produzione degli stessi. Se l'ispezione o il controllo è eseguito presso la sede del Fornitore, quest'ultimo metterà a disposizione le attrezzature e fornirà l'assistenza per garantire la sicurezza e l'agio del personale ispettivo di Gruppo Cordenons SpA, nei limiti del ragionevole.

4.10 Il Fornitore accetta e garantisce di rispettare tutte le normative nazionali ed internazionali in materia di controllo delle esportazioni e di non esportare o ri-esportare, direttamente o indirettamente, qualunque informazione, merce, software e/o tecnologia verso paesi per le quali l'Unione Europea o gli Stati Uniti d'America o altre nazioni, al momento dell'esportazione o ri-esportazione, richiedano una licenza di esportazione o altra autorizzazione governativa senza prima ottenere tale licenza o autorizzazione.

4.11 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Gruppo Cordenons SpA, da qualunque pretesa, responsabilità, penali, sanzioni e costi o spese associati (incluse spese legali ragionevoli) sostenute da Gruppo Cordenons SpA in relazione alla non conformità del Fornitore a leggi e regolamenti applicabili. Il Fornitore si impegna a comunicare a Gruppo Cordenons SpA tempestivamente la ricezione di eventuali notifiche di violazioni di leggi, regolamenti e normativa in genere in materia di esportazione che possa avere un effetto su Gruppo Cordenons SpA.

4.12 Almeno una volta l'anno, e ad ogni richiesta di Gruppo Cordenons SpA, il Fornitore dovrà fornire a Gruppo Cordenons SpA la dichiarazione di origine dei Beni, idonea a soddisfare i requisiti (i) previsti dalle autorità doganali del paese che li riceve, e (ii) ogni norma e regolamento applicabili in materia di esportazioni, incluse le norme vigenti negli Stati Uniti d'America. In particolare la dichiarazione dovrà indicare se i Beni, o parte di essi, sono stati prodotti negli Stati Uniti d'America o originati negli Stati Uniti d'America. Prodotti classificati Dual-Use o in altro modo saranno forniti a Gruppo Cordenons SpA con la chiara indicazione del codice di classificazione. 3

4.13 Per tutti i Beni per i quali siano applicabili accordi regionali o di libero scambio, norme sull'ordine preferenziale o altri simili strumenti normativi, sarà responsabilità del Fornitore consegnare i Beni con documenti idonei ad attestare l'origine preferenziale (es: dichiarazioni del Fornitore, certificati sull'origine preferenziale, fatture, altra documentazione richiesta).

4.14 Il Fornitore apporrà su ogni prodotto (o sull'imballaggio se non ci sia spazio sufficiente sul prodotto), l'indicazione del paese d'origine. Nell'apporre indicazioni sui Beni, dovrà ottemperare ai requisiti richiesti delle autorità doganali del Paese ricevente. Se i Beni sono importati, il Fornitore farà in modo che Gruppo Cordenons SpA, ove possibile, risulti l'importatore. Se Gruppo Cordenons SpA non è l'importatore registrato e il Fornitore ottiene la restituzione dei diritti doganali, quest'ultimo, su richiesta di Gruppo Cordenons SpA, fornirà alla stessa, i documenti richiesti dalle autorità doganali del Paese ricevente, per comprovare l'importazione e trasferire il diritto alla restituzione dei diritti doganali a Gruppo Cordenons SpA.

5. Prezzi e pagamenti

5.1 L'importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà indicato negli Ordini di Acquisto o stabilito in separati accordi scritti tra le parti. I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.

5.2 Il prezzo stabilito è onnicomprensivo e al netto dell'IVA o altri oneri fiscali applicabili. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati da Gruppo Cordenons SpA in forma scritta e a seguito di presentazione di prova documentale. Rimane inteso che i compensi per eventuali licenze sono inclusi nel prezzo di acquisto di Beni e/o Servizi come specificato al punto 7.1 delle presenti Condizioni Generali.

5.3 Salvo diverso accordo, i prezzi includono l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. Salvo ove diversamente stabilito nell'Ordine di Acquisto, la proprietà dei Beni passerà a Gruppo Cordenons SpA contestualmente al trasferimento dei rischi, come definito nell'Incoterm di riferimento applicabile.

5.4 Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le parti. Il pagamento sarà in ogni caso condizionato alla consegna a Gruppo Cordenons SpA dei beni e/o dell'originale della polizza di carico (ove applicabile).

6. Garanzie di qualità dei Beni

6.1 Il Fornitore garantisce che i Beni saranno: a) conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza e di tutela ambientale ; b) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche; c) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione; d) compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sui Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da Gruppo Cordenons SpA; e) idonei all'uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti da Gruppo Cordenons SpA e che dovessero essere stati da quest'ultima portati a conoscenza del Fornitore; f) conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli. Nel caso i Beni rientrino nell'ambito di applicazione dei Regolamenti nr. 1907/2006/CE e ss.mm. (REACH) e nr. 1272/2008/CE e ss.mm. (CLP) il Fornitore garantisce altresì che i Beni: a) siano forniti nel pieno rispetto dei requisiti di registrazione previsti dal regolamento REACH; b) siano classificati, etichettati ed imballati in conformità al regolamento CLP c) ove pertinente, siano provvisti di scheda di sicurezza (SDS) in conformità all'Allegato II del Regolamento nr. 453/2010/CE redatta in lingua italiana d) vengano indicati gli usi consentiti (art. 37 REACH) e) la SDS sia tempestivamente reinviata in occasione di ogni sua modifica e/o aggiornamento f) in caso di prima fornitura, la SDS sia trasmessa antecedentemente alla consegna del bene g) se trattasi di sostanza pericolosa, la SDS, come elemento integrante, sia accompagnata dallo scenario di esposizione in lingua italiana (art. 37 REACH); h) non contengano sostanze incluse nella candidate list SVHC del REACH; ovvero nel caso in cui la loro concentrazione superi lo 0,1% in peso, sia rispettato l'obbligo di darne informazione (art. 33 del REACH); i) se nei beni forniti è contenuta una o più sostanze rientranti nell'allegato XVII del REACH (sostanze soggette a restrizioni), siano fornite in lingua italiana le restrizioni d'uso ivi riportate (art. 67 del REACH)

6.2 In caso di difetto o non conformità dei Beni alle garanzie previste nei precedenti paragrafi, Gruppo Cordenons SpA avrà diritto a propria discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi: a) chiedere l'eliminazione dei difetti o della non conformità o la sostituzione dei Beni non conformi o dell'intero lotto di cui fanno parte a spese del Fornitore entro un termine stabilito da Gruppo Cordenons SpA; b) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo dei Beni non conformi o del lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi; c) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni non conformi o ai Beni nel cui lotto sono stati riscontrati i Beni non conformi, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagati da Gruppo Cordenons SpA in relazione ai Beni difettosi o non conformi.

6.3 La circostanza che Gruppo Cordenons SpA abbia chiesto l'eliminazione della non-conformità ai sensi dell'art. 6.2(a) non preclude a Gruppo Cordenons SpA l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 6.2(b) e 6.2(c) se il Fornitore non provveda ad eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato da Gruppo Cordenons SpA.

6.4 In ogni caso, in aggiunta ai rimedi previsti dai precedenti articoli, in ipotesi di non conformità dei Beni alle garanzie previste dall'art. 6.1, Gruppo Cordenons SpA avrà diritto di: a) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni non conformi al lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi; b) esigere il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità o non conformità dei Beni.

6.5 Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 6 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni. In deroga a quanto previsto dall'art. 1512 C.C., il termine per la denuncia di vizi o non conformità dei Beni è di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta degli stessi.

7. Proprietà intellettuale e autorizzazioni amministrative

7.1 Il Fornitore dichiara e garantisce: a) che Beni, i loro componenti e accessori e i Risultati non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi; b) di essere pienamente legittimato a trasferire a Gruppo Cordenons SpA il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni e di utilizzare e riprodurre i Risultati. Rimane inteso che i compensi per eventuali licenze sono inclusi nel prezzo di acquisto di Beni e/o Servizi.

7.2 Nel caso una domanda di un terzo oppure un'investigazione o decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa affermino, accertino o implichino l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 7.1, anche in via provvisoria o cautelare, o abbiano per oggetto o effetto l'impossibilità di utilizzare i Risultati o commercializzare i Beni o gli eventuali prodotti in cui i Beni o Risultati siano incorporati, in aggiunta ai rimedi previsti dall'art. 8, Gruppo Cordenons SpA avrà diritto di risolvere ai sensi dell'Art. 1456 C.C., i contratti relativi ai Beni o Risultati a cui è riconducibile la violazione.

7.3 Il Fornitore cede in esclusiva a Gruppo Cordenons SpA tutti i diritti di proprietà intellettuale sui Risultati, siano essi tutelabili o meno da brevetto, diritto d'autore o altre forme di privativa, senza limiti geografici e di tempo. Il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei Servizi si intende comprensivo del corrispettivo per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati.

7.4 Il Fornitore riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i contratti implicano in alcun modo un 4 trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale di Gruppo Cordenons SpA.

8. Risarcimento e manleva y

8.1 Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata Gruppo Cordenons SpA da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di: a) violazione delle garanzie previste dagli articoli 6.1 o 7.1; b) violazione degli obblighi del Fornitore ai sensi dell'articolo 9; c) necessità di difesa da domande di terzi che, se ritenute fondate, comporterebbero la sussistenza di una violazione delle garanzie e degli obblighi del Fornitore previsti dagli articoli 6.1, 7.1 o 9; d) qualsiasi altro inadempimento dei contratti, delle Specifiche Tecniche e delle Condizioni Generali. 8.2 In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata Gruppo Cordenons SpA da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo a Gruppo Cordenons SpA in conseguenza di difetti dei Beni.

9. Obblighi del Fornitore

9.1 Nello svolgimento dei Servizi e nella realizzazione dei Beni, il Fornitore si atterrà ai seguenti obblighi: a) retribuirà regolarmente il proprio personale e darà scrupolosa applicazione ai contratti di lavoro e ai contratti collettivi applicabili, così come puntualmente adempirà ai propri oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di ogni disposizione di legge vigente; b) applicherà scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, salute, ambiente; c) fornirà a Gruppo Cordenons SpA all'accettazione di ogni Ordine di Acquisto, qualora lo svolgimento di Servizi o la fornitura di Beni lo preveda e successivamente con cadenza trimestrale, la certificazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori (DURC), nonché i documenti comprovanti l'iscrizione all'INAIL e i relativi pagamenti di premio; d) farà in modo che i propri dipendenti e/o collaboratori siano formati e si attengano scrupolosamente alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolar modo al D.Lgs 81/08 e avrà cura di fornire ai propri dipendenti e collaboratori tutti i DPI necessari per eseguire l'attività in sicurezza. e) provvederà a versare regolarmente le ritenute sui redditi da lavoro relative al personale utilizzato per lo svolgimento dei Servizi, nonché all'IVA e a tutte le imposte dirette e indirette connesse ai Servizi. f) rispettare quanto disposto all'articolo 3.8 in merito al divieto di subappaltare a terzi le attività necessarie per la fornitura di Beni e/o Servizi alla Società Acquirente, nonché divieto di trasferire, cedere e/o dare in pegno a terzi i contratti ed i crediti del Fornitore nei confronti di Gruppo

Cordenons SpA derivanti dalla fornitura di Beni o Servizi, salvo diversa pattuizione scritta intervenuta tra la Società Acquirente ed il Fornitore. 9.2 Quale condizione per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, lo stesso sarà tenuto, su richiesta di Gruppo Cordenons SpA, a fornire evidenza documentale dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9.1.

10. Risoluzione per inadempimento

10.1 Gruppo Cordenons SpA potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Gruppo Cordenons SpA indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore: a) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei crediti e dei contratti di cui all'articolo 3.8; b) si verifichino le circostanze di cui all'articolo 3.7; c) sia inadempiente agli obblighi inerenti le modalità di consegna ed esecuzione di cui all'articolo 4; d) sia inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 6 sulla Garanzia; e) sia inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 7 relativo a Proprietà Intellettuale e autorizzazioni amministrative; f) sia inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 9.1; g) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza di cui all'artt. 11.3; h) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Gruppo Cordenons SpA; i) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione e dell'avviamento di Gruppo Cordenons SpA o dei suoi prodotti; 10.2 Gruppo Cordenons SpA non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Fornitore per via di detta risoluzione. 10.3 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.

11. Riservatezza

11.1 Il Fornitore dà atto e riconosce che Gruppo Cordenons SpA è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.

11.2 Il Fornitore è tenuto a: (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate; (b) porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate; (c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Gruppo Cordenons SpA, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto; (d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei contratti; (e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Gruppo Cordenons SpA; (f) non brevettare, né registrare

come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate; (g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate; (h) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi; (i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate; (j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Gruppo Cordenons SpA per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 11 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.

11.3 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

12. Assicurazione

12.1 Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di Gruppo Cordenons SpA, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o svolgimento dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore dei Beni o dei Servizi.

12.2 Su richiesta di Gruppo Cordenons SpA, il Fornitore metterà a disposizione copia della polizza assicurativa di cui all'art. 12.1 e del certificato di pagamento del relativo premio.

13. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

13.1 Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dal diritto italiano.

13.2 Ogni controversia nascente da o collegata alle presenti Condizioni Generali dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione. La sede della mediazione sarà Milano. 5 Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Milano.

14. Forza maggiore

14.1 Non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.

14.2 In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.

14.3 Il Fornitore darà esecuzione ai contratti in totale autonomia gestionale e organizzativa. In nessun caso le Condizioni Generali o gli Ordini di Acquisto potranno dare luogo a rapporti di associazione in partecipazione o società, né attribuiranno al Fornitore alcun potere di rappresentanza in nome di Gruppo Cordenons SpA.

15. Trattamento dei dati personali I dati del Fornitore saranno trattati a norma di legge e secondo l'informativa pubblicata sul sito istituzionale di Gruppo Cordenons SpA
<http://www.gruppocordenons.com/privacy.html>.

16. Scindibilità Nel caso in cui qualsiasi previsione contenuta nelle presenti Condizioni Generali e nell'Accordo venga ritenuta invalida, illecita o inefficace, in tutto o in parte, da un giudice o da una futura previsione normativa o amministrativa, non viene negata la validità e l'efficacia di qualsiasi altra previsione delle presenti Condizioni Generali e/o dell'Accordo. Tali previsioni invalide dovranno essere sostituite da altre che rispecchino il più possibile l'intento originario delle Parti e che rispettino la legge applicabile

17. Durata delle Condizioni Generali Le presenti Condizioni Generali rimangono in vigore fino a revoca e/o modifica delle stesse comunicate per iscritto da parte di Gruppo Cordenons SpA al Fornitore, e comunque fino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.